

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

La normativa in materia di risparmio energetico definisce i limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

Fatti salvi i limiti massimi di temperatura nei locali

I valori sono indicati all'art. 3, comma 1, del P.R. n. 74/2013:

- a) 18° C +/- 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20° C +/- 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

I limiti di periodo e di orario di accensione/spegnimento sono di norma i seguenti

Sesto Calende è nella fascia climatica "E", con un limite orario giornaliero di accensione degli impianti:

- e) **Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;**

Dalle seguenti limitazioni sono fatte salve le utenze sensibili quali ospedali, case di ricovero, asili nido e scuole dell'infanzia di cui all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici **possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche tali da giustificarne la messa in funzione e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero nella nostra zona climatica per non più di 7 ore (art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco.** Anche in caso di attivazione straordinaria gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura.

Soltanto in caso di prolungamento del periodo di accensione

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, al verificarsi di condizioni meteorologiche particolarmente fredde, la normativa consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, con **l'ordinanza del Sindaco**, se necessaria, si può:

- anticipare rispetto al **15 ottobre** o posticipare l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliera superiore alle 7 già consentite dalla vigente normativa;
- aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge.

Riferimenti Normativi:

- D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
- Decreto 07/11/2017, 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Regolamento UE 2022/1369 del 05/08/2022;